

Ministero dell'interno**D.M. 18/03/1996****Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.****Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 1996, n. 85, S.O.**

Epigrafe

Premessa

1. *Campo di applicazione.*
2. *Definizioni.*
3. *Norme di procedura per la costruzione o modificazione di impianti sportivi.*
4. *Ubicazione.*
5. *Area di servizio annessa all'impianto.*
6. *Spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva.*
- 6-bis. *Sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva.*
7. *Settori.*
8. *Sistema di vie di uscita.*
- 8-bis. *Aree di sicurezza e varchi.*
9. *Distribuzione interna.*
10. *Servizi di supporto della zona spettatori.*
11. *Spogliatoi.*
12. *Manifestazioni occasionali.*
13. *Coperture pressostatiche.*
14. *Piscine.*
15. *Strutture, finiture ed arredi.*
16. *Depositi.*
17. *Impianti tecnici.*
18. *Dispositivi di controllo degli spettatori.*
19. *Gestione della sicurezza antincendio.*
- 19-bis. *Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi multifunzionali.*
- 19-ter. *Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio.*
- 19-quater. *Gestione dell'impianto sportivo.*
20. *Complessi e impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori.*
21. *Norme transitorie.*
22. *Deroghe.*
23. *Commercializzazione CEE.*
24. *Disposizioni finali.*

Allegato parte I

Allegato parte II

3. Norme di procedura per la costruzione o modificazione di impianti sportivi.

Chi intende costruire un impianto destinato ad attività sportiva con presenza di spettatori in numero superiore a 100 deve presentare al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, la seguente documentazione:

1) una planimetria rappresentante l'impianto o il complesso sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna;

2) piante ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli spazi o lo spazio di attività sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio;

- 3) sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo;
 - 4) documento da cui risulti che il proprietario dell'impianto ha diritto d'uso dell'area di servizio dell'impianto stesso;
 - 5) dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l'impegno contrattuale a favore del richiedente, nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'impianto da parte del locatore nel caso di domande presentate dal locatario;
 - 6) parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 302, e successive modificazioni;
 - 7) relazione tecnica descrittiva del progetto, redatta con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e disposizioni collegate, nonché alla presente regola tecnica (5).
- Il Comune sottopone il progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza, per l'esercizio da parte di quest'ultima delle attribuzioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale redige apposito verbale con motivato parere circa la conformità dell'impianto alle presenti norme.
- Il verbale di cui innanzi deve essere allegato ai documenti che a lavori ultimati il richiedente è tenuto a presentare al Comune per la domanda di visita di constatazione, unitamente alla certificazione di idoneità statica ed impiantistica, nonché agli adempimenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ai fini della prevenzione incendi.
- La Commissione Provinciale di Vigilanza esegue la visita di constatazione e redige apposito verbale esprimendo il proprio parere di competenza ai sensi delle combinate disposizioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e all'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che viene trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio della licenza di agibilità.
- Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano in tutti i casi di variazione delle caratteristiche distributive e funzionali dell'impianto o quando si verificano sinistri che interessino le strutture e/o gli impianti. Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato.
- Alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.

(5) Punto aggiunto dall'art. 3, D.M. 6 giugno 2005 (Gazz. Uff. 30 giugno 2005, n. 150), entrato in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 15 dello stesso decreto. Successivamente, l'entrata in vigore del suddetto decreto è stata differita all'inizio della stagione calcistica 2006-2007 dall'art. 39 -ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 dicembre 2006 dal D.M. 1° settembre 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 14 settembre 2006, n. 214).